



**Decreto Rettorale n. 3093/AG del 15 dicembre 2011**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA (POLIMI INTERNATIONAL FELLOWSHIPS)**

**Art. 1**

**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Politecnico di Milano, per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei propri campi di ricerca e al fine di promuovere l'internazionalizzazione, può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di seguito denominati Polimi International Fellowships, ai sensi dell'art. 22, comma quarto, lett. a), della Legge 30.12.2010, n. 240, a studiosi in possesso di idoneo curriculum scientifico-professionale e dei requisiti indicati al successivo Art. 3 del presente Regolamento.
2. Gli assegni possono essere attivati con i fondi appositamente assegnati dal MIUR, con appositi fondi di Ateneo ed eventualmente con quote di cofinanziamento dei Dipartimenti.

**Art. 2**

**Modalità per l'attivazione degli assegni**

1. Il Senato accademico, in base alle risorse disponibili, individua annualmente:
  - il numero delle Polimi International Fellowships e il relativo importo annuo;
  - le Aree scientifiche di interesse e l'eventuale definizione del numero minimo e/o massimo delle Polimi International Fellowships, per ognuna delle Aree scientifiche;
  - i criteri di valutazione dei candidati e dei progetti di ricerca da questi ultimi presentati.

**Art. 3**

**Soggetti ammessi alle selezioni**

1. Possono essere destinatari delle Polimi International Fellowships:
  - Studiosi stranieri titolari di dottorato di ricerca o titolo equivalente;
  - Studiosi italiani titolari di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.
2. Il titolo di Dottore di Ricerca deve essere stato conseguito da non più di sei anni.
3. Le Polimi International Fellowships non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

**Art. 4**

**Bando**

1. Entro i termini fissati dal Senato accademico, è emanato con Decreto del Rettore un unico bando annuale per le Aree scientifiche di interesse per l'Ateneo.
2. Il bando, redatto in lingua inglese, deve contenere i seguenti elementi:
  - le attività richieste;
  - il numero delle Polimi International Fellowships attivabili e l'importo annuale di ciascuna;
  - la durata e l'eventuale rinnovo;

- le modalità di partecipazione alla selezione: la data limite per la presentazione delle domande, la documentazione da produrre;
  - le caratteristiche del progetto di ricerca che deve essere presentato;
  - i criteri da utilizzare ai fini delle valutazioni comparative dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e dei progetti di ricerca; tali criteri, per quanto riguarda il progetto di ricerca, devono comunque comprendere l'originalità dello stesso, la integrabilità nelle linee di ricerca dell'Ateneo e la fattibilità nei tempi indicati;
  - la composizione e le attribuzioni della Commissione giudicatrice;
  - le incompatibilità;
  - la stipula dei contratti e la data prevista di inizio delle attività.
3. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet del Politecnico di Milano, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea per non meno di 60 giorni e sarà diffuso anche tramite mezzi di comunicazione internazionali.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di partecipazione alle selezioni**

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini stabiliti dal bando, corredate dal curriculum scientifico-professionale, dalle pubblicazioni, dagli attestati e da ogni altro titolo richiesto dal Politecnico di Milano o ritenuto idoneo dai partecipanti ai fini della valutazione. Il Candidato inoltre dovrà indicare 2 nominativi di studiosi o ricercatori italiani e/o stranieri a cui sarà richiesta una lettera di presentazione.

#### **Art. 6**

##### **Commissione giudicatrice**

1. Per le Polimi International Fellowships è costituita un'unica Commissione giudicatrice, su proposta del Rettore, composta da:
- il Delegato del Rettore per la Ricerca;
  - 4 Studiosi esterni all'Ateneo.
2. La Commissione, per l'ammissione alla successiva fase di selezione, decide sull'ammissibilità delle domande in base ad una pre-valutazione del profilo scientifico del candidato, della sua esperienza didattica e della congruenza del progetto con le linee di ricerca dell'Ateneo.
3. La Commissione, di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, richiede che ogni progetto presentato da un candidato ammesso venga valutato da non meno di 2 referee esperti della disciplina interessata, designati dalla Commissione stessa.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito Internet del Politecnico di Milano.
5. La Commissione giudicatrice svolge la funzione di garanzia sul corretto svolgimento delle procedure di valutazione comparativa tra i candidati e sulla pubblicità degli atti.
6. Al componente della Commissione in servizio presso il Politecnico di Milano non è corrisposto alcun compenso.

#### **Art. 7**

##### **Modalità di espletamento della procedura selettiva**

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni e del progetto di ricerca presentati dai candidati.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di 100 punti complessivi, così ripartiti sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione:
- 50 punti per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
  - 50 punti per il progetto di ricerca.

3. La Commissione di cui all'art. 6 comma 1, si avvale di referee che hanno il compito di formulare una valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati.
4. Saranno considerati idonei i candidati che conseguono una valutazione almeno pari o equivalente a 70 punti.
5. La Commissione redige apposito verbale contenente i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito di ciascuna Area scientifica è stilata in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuta da ciascun candidato. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane. La collocazione nella graduatoria di merito non costituisce titolo per successive procedure selettive.  
Il verbale è trasmesso alla competente Area dell'Amministrazione che provvederà all'approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori con decreto del Direttore Generale.
6. Gli esiti della valutazione sono resi noti mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito Internet del Politecnico di Milano.

### **Art. 8**

#### **Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, le Polimi International Fellowships non possono essere conferite al personale di ruolo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ASI, l'ENEA, e presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74 – comma quarto del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni.
2. Le incompatibilità previste nel precedente comma si estendono anche al personale contrattualizzato, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato.
3. Non è consentito il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. Non possono essere titolari di Polimi International Fellowships gli iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, di Scuole di specializzazione, sia in Italia che all'estero.
5. Il titolare di Polimi International Fellowship può svolgere attività a favore di spin-off del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 297/99 e dell'apposito Regolamento di Ateneo, previa autorizzazione del Responsabile scientifico.
6. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente all'Ateneo, ovvero con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
7. L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso e nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento delle Polimi International Fellowships ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.
8. Qualora la decadenza, dichiarata dal Direttore Generale previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento delle Polimi International Fellowships intervenga prima della scadenza dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dall'assegnista.

### **Art. 9**

#### **Durata delle Polimi International Fellowships**

1. Le Polimi International Fellowships hanno durata biennale, eventualmente rinnovabili per un anno.

#### **Art. 10**

##### **Stipula del contratto e inizio attività**

1. Le Polimi International Fellowships sono conferite in base all'ordine della graduatoria di merito.
2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali, i vincitori sono invitati a stipulare il contratto di diritto privato di svolgimento delle attività, in cui sono indicati, tra l'altro, i diritti e gli obblighi contrattuali.
3. I titolari di Polimi International Fellowships in servizio presso amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
4. La data di inizio dell'attività è indicata nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività sono consentiti esclusivamente per motivi documentati di malattia grave, gravidanza e puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di ricerca scientifica da parte dei cittadini extracomunitari. In questi casi l'Amministrazione ridefinirà i nuovi termini di inizio attività.
5. Il contratto è sottoscritto dal titolare di Polimi International Fellowship e dal Direttore Generale e non configura un rapporto di lavoro subordinato.
6. Nel caso di mancato inizio di attività del vincitore entro i termini stabiliti dal contratto o per propria espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, è facoltà dell'Ateneo, di procedere all'attribuzione dell'assegno ad altro candidato secondo l'ordine della graduatoria stessa.

#### **Art. 11**

##### **Compiti dei titolari delle Polimi International Fellowships**

1. I titolari delle Polimi International Fellowships sono tenuti a svolgere integralmente le attività oggetto della collaborazione, in ossequio alle relative prescrizioni contrattuali, in modo continuativo e non meramente occasionale.
2. I titolari di Polimi International Fellowships svolgono le attività sotto la direzione del Responsabile scientifico, nominato dal Dipartimento indicato nel contratto, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in esso disponibili. Previa autorizzazione del Responsabile scientifico, l'attività può essere svolta presso altre strutture dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.
3. I titolari di Polimi International Fellowships devono svolgere l'attività didattica nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento e dalla Scuola di riferimento, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica. L'attività didattica non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 12**

##### **Verifica delle attività dei titolari di Polimi International Fellowships e rinnovo dell'assegno**

1. Alla conclusione del contratto, i titolari di Polimi International Fellowships devono presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto.
2. La relazione, accompagnata dal parere del Responsabile scientifico del progetto, è sottoposta al giudizio del Direttore del Dipartimento interessato che, successivamente, la trasmette all'Area competente dell'Amministrazione.
3. Il Direttore del Dipartimento interessato, sentito il Responsabile scientifico, può proporre al Senato accademico l'eventuale rinnovo dell'assegno. La proposta, oltre alla descrizione e alla valutazione dell'attività svolta, contiene lo sviluppo del progetto di ricerca che motiva la richiesta di rinnovo. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta e all'effettiva disponibilità di fondi in bilancio.

### **Art. 13**

#### **Recesso e risoluzione del contratto – Sospensione attività**

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di Polimi International Fellowship o dal Politecnico di Milano.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.
3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di Polimi International Fellowship, il Politecnico di Milano ha il diritto di trattenere o recuperare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Nel caso di inadempienze contrattuali in capo al titolare di Polimi International Fellowship, il Responsabile scientifico ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento che, su delibera del proprio Consiglio, approva la rescissione del contratto. La delibera è trasmessa all'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.
5. La sospensione dell'attività per motivi di salute produce l'interruzione dell'assegno per l'intero periodo della malattia. Laddove il periodo del congedo sia tale da pregiudicare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, il Direttore del Dipartimento interessato, sentito il Responsabile scientifico, procederà con delibera del proprio Consiglio ad approvare il recesso del contratto. La delibera è trasmessa all'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.
6. La sospensione dell'attività per il periodo di astensione obbligatoria per maternità comporta la proroga del rapporto contrattuale sino a 180 giorni massimo, fermo restando l'importo dell'assegno di ricerca determinato nel contratto.
7. Per tutti gli altri casi di sospensione dell'attività per fattispecie non disciplinate dal presente articolo, non si procederà all'erogazione dell'assegno, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività. Qualora il periodo di sospensione dell'attività sia tale da pregiudicare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, il Direttore del Dipartimento interessato, sentito il Responsabile scientifico, procederà con delibera del proprio Consiglio ad approvare il recesso del contratto. La delibera è trasmessa all'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.

### **Art. 14**

#### **Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Ai titolari delle Polimi International Fellowships si applicano le esenzioni fiscali sui redditi e sulle persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476.
2. Per i congedi per motivi di salute si applica quanto disposto dall'art. 1 – c. 788 della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. In materia di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dal Politecnico di Milano sino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
4. Il Politecnico di Milano provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio.

### **Art. 15**

#### **Trattamento di missione**

1. Il trattamento di missione del titolare di Polimi International Fellowship ricade sui fondi gestiti dal Dipartimento di riferimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

### **Art. 16**

#### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla data di emanazione del decreto rettorale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme interne di Ateneo incompatibili con la nuova disciplina.

**IL RETTORE**  
F.to Prof. Giovanni Azzone